



N. 36 - novembre 2023

A.S. n. 778 - Modifiche al codice penale per il contrasto del fenomeno dello “sciacallaggio”

Il disegno di legge n. 778, di iniziativa dei senatori Ambrogio, Fallucchi e altri, introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle azioni di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità.

Breve quadro normativo

L'ordinamento non contempla una specifica fattispecie di reato per punire le condotte di “sciacallaggio”, da intendersi – secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge – come “ogni azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o, più in genere, da disgrazie”.

In assenza di una specifica disciplina legislativa, sempre la relazione illustrativa sottolinea come la giurisprudenza abbia ritenuto di applicare, in alcuni casi “di sciacallaggio”, le fattispecie incriminatrici di **furto** e di **furto in abitazione**, rispettivamente di cui agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale, nella forma aggravata. In particolare in alcune ipotesi è stata riconosciuta l'**aggravante comune** di cui all'articolo 61, primo comma, numero 1, del codice penale, che prevede un aumento generico di un terzo della pena base per « aver agito per motivi abietti o futili »; in altre ipotesi i giudici penali hanno ritenuto invece che le circostanze di tempo e di luogo determinate dallo stato di emergenza e dalla confusione scaturita dall'evento catastrofico potessero integrare gli estremi della **circostanza aggravante comune della minorata difesa** di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5, del codice penale (si veda Tribunale Genova Sez. I, 11/07/2013). In altre ipotesi ancora sono state ritenute applicabili le **circostanze aggravanti speciali** di cui all'articolo 625 del codice penale, in particolare quelle che prevedono un aumento di pena per i furti commessi «con mezzo fraudolento» e su «cose esposte per necessità».

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge n. 778 si compone di un solo articolo.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo unico modifica l'articolo 625 del codice penale aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso **approfitando delle condizioni conseguenti a calamità naturali (comma 1, n. 8-*quater*)**.

L'articolo 625 c.p. disciplina le **circostanze aggravanti** a effetto speciale, del **reato di furto** di cui all'articolo 624 c.p. L'aumento sanzionatorio previsto al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 625, è fissato nella misura compresa da due a sei anni di reclusione e da euro 927 a euro 1.500 di multa. Il **delitto** si considera **aggravato**: se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; se il fatto è commesso con destrezza; se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Giova ricordare che, al verificarsi delle **calamità naturali**, la normativa vigente prevede l'attivazione di mezzi di intervento straordinari secondo quanto previsto dal Codice della protezione civile D.Lgs. n. 1 del 2018. In particolare l'articolo 24 prevede che al verificarsi degli eventi calamitosi, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo **stato d'emergenza** di rilievo nazionale determinandone durata (non superiore ai 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi) ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.

Si valuti l'opportunità di circoscrivere l'operatività della circostanza aggravante ai soli casi in cui la calamità naturale è accertata, ad esempio nei casi in cui è deliberato lo stato d'emergenza.

Il **comma 2** dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 624 c.p. prevedendo la **procedibilità d'ufficio** per il delitto di furto anche **nel caso in cui ricorra la nuova circostanza aggravante** dell'aver approfittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali, di cui al n. 8-*quater* del comma 1 dell'articolo 625 c.p.

La legge n. 205 del 1999 aveva previsto per il delitto di furto ex art. 624 la procedibilità a querela della persona offesa; la procedibilità d'ufficio era, invece, prevista in tutti i casi in cui ricorressero una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7 e 625 c.p. Tale **regime di procedibilità** è stato modificato recentemente dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. **riforma Cartabia**) nel quadro di una serie di interventi normativi volti ad estendere il novero dei reati procedibili a querela di parte. Per effetto della modifica all'art. 624, terzo comma, la procedibilità d'ufficio è stata limitata alle sole ipotesi in cui la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze previste ai n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-*bis* dell'art. 625. In tutte le altre ipotesi aggravate ex art. 61 n. 7 o 625 la procedibilità è a querela di parte. Il decreto legislativo n. 150 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-*bis* del medesimo decreto, introdotto dal decreto legge n. 162 del 2022 (conv. legge n. 199 del 2022). Il decreto legislativo n. 150 ha dettato anche una disciplina transitoria per le modifiche apportate al regime di procedibilità (art. 85) per la quale, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto stesso,

commessi prima della data della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Infine il **comma 3** dell’articolo unico del provvedimento modifica il terzo comma dell'articolo 624-*bis* che punisce il **reato di furto in abitazione** e furto con strappo, intervenendo sulle sanzioni previste per le **condotte aggravate**.

L'art. 624-*bis* c.p. disciplina **due autonome figure di reato**: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Nel primo caso il fatto tipico consiste nel compiere l'azione furtiva "mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". La seconda autonoma figura criminosa consiste nello "strappare la cosa di mano o di dosso alla persona". Tali condotte sono punite con la pena della reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Per le **condotte aggravate** (terzo comma dell’art. 624-*bis* c.p.) è prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

Il disegno di legge **inasprisce le pene per le condotte aggravate** di cui al terzo comma, prevedendo:

- la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze aggravanti speciali di cui al primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 c.p.;
- la pena della **reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000** se il reato è **aggravato da due o più circostanze** previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 c.p.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.